

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 172 IN DATA 04/10/2011

OGGETTO: ACCOGLIENZA PROFUGHI DEL NORD AFRICA: RICOGNIZIONE INTERVENTI E APPROVAZIONE CONVENZIONE-PROTOCOLLO MINISTERIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

L'anno duemilaundici, addì quattro del mese di ottobre alle ore 18:20, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	NO
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ACCOGLIENZA PROFUGHI DEL NORD AFRICA: RICOGNIZIONE INTERVENTI E APPROVAZIONE CONVENZIONE-PROTOCOLLO MINISTERIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le recenti comunicazioni intercorse fra questo Comune e la Prefettura di Varese in ordine alla necessità per i Comuni della Provincia di accogliere cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa e giunti nei scorsi mesi a Lampedusa con successivo trasferimento in altri centri dislocati, per la maggior parte, in Regioni più prossime alla Sicilia;
RILEVATO che detta accoglienza si connota a livello nazionale in termini di emergenza umanitaria, con disponibilità di specifiche risorse economiche garantite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come rilevato dalle Ordinanze 3924 del 18.2.2001 e 3933 del 13.4.2011 del citato Organo;

VISTI altresì i Decreti del Commissario Delegato per l'intera Regione Lombardia in ordine alla gestione di tale emergenza ed in particolare quelli in data 10.5.2001, rep. 2281 e 16.6.2011, rep. 3092;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile dei Servizi Sociali nn. 95/2011, 97/2011 e 103/2011, con le quali è stata data iniziale attuazione all'accoglienza dei primi 5 profughi giunti a Luino dal Nord Africa;

RILEVATO che gli stessi risultano alloggiati presso l'albergo del Pesce di Luino, sito a Luino in Via del Porto, con somministrazione dei pasti garantita attualmente dalla Società Gemeaz Cusin S.p.A. di Milano e che tale situazione è garantita fino al termine del corrente anno;

CONSIDERATO che la Prefettura di Milano, quale soggetto attuatore per la gestione delle strutture di emergenza, ha trasmesso la convenzione-protocollo con la quale regolamentare i compiti del Comune con il riconoscimento a favore dello stesso della somma giornaliera di €. 43,50 per profugo accolto;

RITENUTO che la stessa possa rispondere alle reciproche necessità di gestione degli interventi, fatta salva l'obbligatorietà di anticipare le somme necessarie fin dal primo giorno di arrivo;

RILEVATO altresì che in ragione dell'eccezionalità della situazione, soprattutto dal punto di vista temporale, solo in data 30.9.2011, in sede consiliare, è stata disposta la creazione di specifici capitoli di bilancio sia in parte entrata che uscita nei quali allocare le necessarie disponibilità economiche;

RITENUTO di dare mandato al Servizio Sociale perché, oltre a proseguire negli interventi così come già disposti con le sopra richiamate determinazioni, anche l'eventuale arrivo di nuovi profughi possa trovare similare definizione di intervento;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto esposto in premessa in ordine all'avvenuta accoglienza sul territorio comunale di n. 5 cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa e giunti nei decorsi mesi a Lampedusa.
2. **DI APPROVARE** la convenzione-protocollo, da sottoscrivere con la Prefettura di Milano, quale soggetto attuatore per la gestione delle strutture di emergenza, con la quale regolamentare i compiti del Comune e con il riconoscimento a favore dello stesso della somma giornaliera di €. 43,50 per profugo accolto.
3. **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Sociale perché provveda ad ogni successivo adempimento ed alla prosecuzione della permanenza secondo le modalità e forme di intervento ad oggi attuate, da estendersi, nel caso, anche ai nuovi profughi che venissero assegnati al Comune di Luino dalla Prefettura di Varese.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di pervenire a sollecita sottoscrizione della convenzione-protocollo, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ACCOGLIENZA PROFUGHI DEL NORD AFRICA: RICOGNIZIONE
INTERVENTI E APPROVAZIONE CONVENZIONE-PROTOCOLLO
MINISTERIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 04/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI**
(Dott. Claudio MARZANATI)





Il Soggetto Attuatore
per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA.

L'anno 2011, il giorno 27, del mese di settembre, nella sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, sono presenti il Capo di Gabinetto della Prefettura di Milano, Vice Prefetto dott. Vittorio Zappalorto, Soggetto Attuatore – ai sensi del decreto del Commissario Delegato, rep. n. 4261 del 2 settembre 2011- per la gestione delle strutture di accoglienza individuate per fronteggiare l'emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa (cod. fisc. 97591410150), di seguito "Soggetto Attuatore";

e
il Comune di Luino, con sede a Luino in Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, rappresentato dal proprio Dirigente dei Servizi Sociali, Dott. Claudio Marzanati, nato a Germignaga il 1.2.1956, di seguito "Comune",
si premette e si stipula quanto segue:

- VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3924 recante "*Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea*", così come modificata e integrata dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, n. 3925;
CONSIDERATO che lo stato di emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa dei conflitti in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico-sociali degli altri Paesi della fascia Maghreb;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace strumento di contrasto dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza*



Il Soggetto Attuatore
per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia

umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa";

- VISTO l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo e le Regioni italiane con il quale è stato, tra l'altro, affidato al Sistema di protezione civile nazionale il compito della pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole Regioni dei cittadini extracomunitari in modo equilibrato, nonché l'utilizzazione del Fondo di protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti;
- VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933, con cui si dispone che il Commissario delegato, si avvalga di soggetti attuatori per individuare, adeguare, allestire o realizzare, con procedura di urgenza, le strutture per il ricovero e l'accoglienza dei migranti e profughi, avviandole alla gestione anche per il tramite dei Prefetti;
- VISTA la nota del Capo Dipartimento, Commissario delegato, del 15 aprile 2011, prot. DPC/CD/251 con la quale sono state fornite indicazioni ai Presidenti di Regione per l'immediata accoglienza di un primo contingente di migranti e sono state richieste le designazioni per la nomina dei Soggetti attuatori sopra indicati;
- VISTA la nota del Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato del 18 aprile 2011, prot. MIG/DIP/46 con la quale sono state dettate prime indicazioni ai Prefetti delle Città Capoluogo di Regione per l'assistenza ai migranti e ai profughi e la successiva nota del 22 aprile 2011, prot. MIG/DIP/137 di chiarimento in ordine alla imputazione delle relative spese;
- VISTE le note del Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato del 29 aprile 2011, prot. MIG/DIP/260 e del 7 maggio 2011, prot. EME/0000640, con le quali sono state impartite ulteriori disposizioni in ordine alla assistenza da fornire ai richiedenti asilo;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato, del 10 maggio 2011, repertorio n. 2281, con il quale il Viceprefetto Vicario della Prefettura di Milano, Dott. Francesco Russo è stato nominato Soggetto Attuatore per la gestione delle strutture di accoglienza individuate ed allestite dal Soggetto incaricato dal Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3933/2011;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 16 giugno 2011, repertorio n. 3092, con il quale il Viceprefetto Vicario della Prefettura di Milano, Dott. Francesco Russo è stato nominato Soggetto Attuatore per l'individuazione e l'allestimento nella Regione Lombardia delle strutture di accoglienza necessarie all'accoglienza dei migranti e profughi provenienti dai paesi del Nord Africa, quale referente della Cabina di Regia avente sede presso la Prefettura di Milano;
- VISTE le circolari del Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, prot. n. 0002703, in data 6/07/2011 e prot. N. 0003885, in data 10/08/2011, relative al c.d. "pocket money";
- VISTO il decreto del Commissario Delegato, rep. n. 4261 del 2 settembre 2011, con il quale il Capo di Gabinetto della Prefettura di Milano, Vice Prefetto Dott. Vittorio Zappalorto, è stato nominato Soggetto Attuatore per la gestione delle strutture



Il Soggetto Attuatore
per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia

destinate all'accoglienza dei migranti e profughi nella Regione Lombardia, ex
O.P.C.M. 3933/2011, in sostituzione del dott. Francesco Russo.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

- La convenzione ha per oggetto la garanzia della fornitura, da parte del Comune o da parte di soggetti terzi dallo stesso Comune incaricati, dei servizi, di seguito elencati, relativi al funzionamento ed alla gestione del per la accoglienza di n. 5 cittadini stranieri, attualmente ospitati, oltre a quei cittadini stranieri che il Comune deciderà di accogliere, su richiesta del Soggetto Attuatore o della Prefettura territorialmente competente.

Servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione consistente in:

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero destinato al Soggetto Attuatore, per il tramite della Prefettura-UTG territorialmente competente secondo il modello riportato in allegato "A";
- b) Tenuta di un'apposita scheda su supporto informatico dei dati relativi ai richiedenti asilo
Tali dati devono riferirsi almeno a:
 - nazionalità
 - sesso e età
 - titolo di studio e/o professionale
 - nucleo familiare, occupazione
- c) Dotazione per ogni ospite di un tesserino contenente i dati anagrafici e la foto del titolare come rilasciato dalla Questura di Agrigento.

2) Servizio di assistenza generica alla persona, consistente in:

- a) Mediazione linguistica/culturale;
- b) Insegnamento della lingua italiana
- c) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e la condizione dello straniero;
- d) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché sull'organizzazione del centro;
- e) Distribuzione, conservazione e controllo dei pasti;



Il Soggetto Attuatore

*per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia*

- f) Servizio di barberia e/o fornitura dei necessari prodotti;
- g) Servizio di lavanderia in forma diretta e/o fornitura dei necessari prodotti;
- h) Altri servizi di assistenza generica alla persona di volta in volta individuati come necessari, in accordo con il Soggetto Attuatore.

3) Servizio di assistenza sanitaria consistente in:

Accompagnamento dei pazienti negli ambulatori ASL al fine di effettuare le prime misure di profilassi, assistenza sanitaria, visite preliminari e specialistiche, eventuali trasferimenti presso le strutture ospedaliere. Somministrazione dei farmaci a seguito di prescrizione medica.

4) Servizio di pulizia e igiene ambientale qualora l'accoglienza non sia disposta in struttura alberghiera:

- a) Pulizia dei locali diurni e notturni, uffici ed aree comuni.
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti speciali.
- d) Cura aree verdi.

5) La fornitura dei seguenti beni:

- a) Pasti .
- b) Effetti lettereschi.
- c) Prodotti per l'igiene personale.
- d) Vestiario.
- e) Generi di conforto (pocket money per ciascun migrante € 2,5 giornalieri fino ad un massimo di € 7,5 per nucleo familiare, sotto forma di "buoni", da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite, per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette.)

Articolo 2 Soggetti

Il Soggetto Attuatore affida i servizi di cui alla presente convenzione al **Comune di Luino** il quale potrà attivarli direttamente, ovvero avvalersi del soggetto o dei soggetti ritenuti più idonei, di seguito indicati come "Soggetto Gestore" anche ammettendo il ricorso al subappalto.

Articolo 3 Clausole particolari

Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari usati e distribuiti dall'Ente al controllo delle autorità sanitarie competenti. Nessun obbligo sorgerà in capo al Soggetto Attuatore nei confronti dei fornitori di derrate. I pasti e



Il Soggetto Attuatore

*per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia*

gli altri servizi saranno forniti e distribuiti in via esclusiva ed a totale cura del personale del Soggetto Gestore.

Tutte le derrate alimentari saranno acquisite direttamente dal Soggetto Gestore (o dai terzi subappaltanti)

Art. 4

Risorse strumentali e personale

Il Comune si rende garante del fatto che il responsabile della gestione del centro ed il personale nello stesso impiegato, operino assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla legge, dal presente contratto e dagli specifici contratti inerenti alla gestione.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti c.c.

Limitatamente alle competenze poste in capo ai Comuni, i servizi di cui all'art. 1 nn. 1 e 3 devono essere garantiti nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08,00 alle ore 20,00 e in quello notturno, che va dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

Per ogni turno di lavoro il Soggetto Gestore dovrà garantire l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi.

A tal fine, la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego, dovrà essere in numero adeguato all'effettiva presenza giornaliera di ospiti.

Dovranno essere utilizzate figure professionali i cui profili siano adeguati ai compiti relativi alle attività - di cui all'art.1 - nel numero di ore ritenute necessarie. A tal fine potrà farsi riferimento alla disciplina di cui all'art 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Soggetto Attuatore.

Sia per il proprio personale che per quello dei Soggetti di cui dovesse avvalersi, il Comune garantisce per sé ed accetta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché l'osservanza delle disposizioni in tema di trattamento giuridico ed economico del personale dettate dai rispettivi CC.CC.N.L.

Art.5

Durata dell'appalto

Gli effetti della presente convenzione hanno avuto inizio dal 14 settembre 2011 e si concluderanno il 31 dicembre 2011, salvo proroga espressa.

Art. 6

Determinazione dell'importo dell'appalto

Per i servizi e le prestazioni di cui all'art.1 il Soggetto Attuatore corrisponderà, dalla data di effettiva inizio delle prestazioni (14.9.2011) al Comune di Luino l'importo di €. 43.50 (IVA esente - ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 -) giornalieri per ciascun ospite assistito, oltre al rimborso del



Il Soggetto Attuatore

*per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia*

pocket money per ciascun migrante di €. 2,50 giornalieri erogato dalla medesima data dal Comune stesso ai cittadini extracomunitari.

Art. 7

Liquidazione del corrispettivo

I pagamenti saranno disposti dietro invio, da parte del Comune, per il tramite della Prefettura territorialmente competente, di un prospetto riepilogativo mensile delle presenze degli ospiti stranieri assistiti, corredato da dichiarazione attestante la regolare esecuzione del servizio, resa dal funzionario comunale incaricato di vigilare sulla corretta gestione del servizio.

Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni dalla ricezione della sopraindicata documentazione.

I documenti contabili attestanti le spese sostenute di cui al rendiconto mensile saranno poste agli atti del Comune e verificabili dal Funzionario della Prefettura territorialmente competente, incaricato di vigilare sulla corretta gestione del servizio.

Entro il mese di novembre 2011 il Comune dovrà produrre una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, inoltrandola per il tramite della Prefettura territorialmente competente.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Direttore del centro

Il Comune si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore i nominativi del funzionario comunale responsabile del servizio svolto nel centro, come unico referente nei confronti del Soggetto Attuatore, nonché il nominativo del responsabile del Soggetto Gestore, se presente.

A tal fine il responsabile del Servizio di accoglienza è individuato nel Dirigente dei Servizi Sociali, Dott. Claudio Marzanati, mentre Soggetto Gestore, limitatamente all'accoglienza alloggiativa, è l'Hotel del Pesce con sede a Luino in Via del Porto n. 16.



Il Soggetto Attuatore

*per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia*

Art. 10 Penali

Ove si verificchino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto di contratto) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati, dagli utenti e, previa contestazione, riscontrati fondati, è applicata per ciascun disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. La penale è applicata dietro semplice comunicazione, con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico.

Art. 11 Subappalto

Il Comune potrà ammettere il subappalto per le forniture del materiale previsto per i "kit per gli ospiti", per la fornitura ed il servizio pasti, per il servizio di pulizia ed igiene ambientale e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli speciali, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii., recante il codice dei contratti pubblici.

In ogni caso il Comune resta unico responsabile dei servizi subappaltati nei confronti del Soggetto Attuatore, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

Al pagamento delle prestazioni subappaltate provvede l'affidatario del contratto, fermo restando l'obbligo di documentazione dei pagamenti effettuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 - comma 3 - , del D.Lgs. 163/2006 ed il rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010.

Il Soggetto Attuatore è escluso da qualsiasi responsabilità per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra Comune e i Soggetti terzi di cui ritenga di servirsi.

Il Comune si obbliga altresì a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni richiesta che possa essere rivolta dai succitati terzi.

Art. 12 Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile il Soggetto Attuatore ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono grave inadempienza l'essere incorso per più di tre volte nell'applicazione delle penali di cui all'art 12; l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o grave danno alla struttura o alle apparecchiature.



Il Soggetto Attuatore

*per la Gestione delle Strutture di Accoglienza Emergenza Immigrazione Nord-Africa
in Lombardia*

Art. 13 Controlli

Il Soggetto Attuatore si riserva di disporre, in qualsiasi momento, verifiche, dirette o indirette, volte ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni di servizi dovute e della relativa documentazione contabile.

Art. 14 Responsabilità

Il Soggetto Attuatore è escluso da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi di cui trattasi.

Letto e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore

Il rappresentante del Comune

ALLEGATO A

(nome struttura – sede)

REPORT DELLE PRESENZE NEL MESE DI _____

[illegible]

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 07 OTT 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 07 OTT. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI

[Signature]

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, li _____

Comune di Luino

www.AlboPretorioOnline.it